

Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2009

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2 – Ambito d'applicazione
- Art. 3 –Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 7 –Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 – Perfezionamento della definizione
- Art. 9 –Effetti della definizione
- Art. 10 – Riduzione della sanzione

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 – Decorrenza e validità

209

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/97 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e di limitare l'insorgere del contenzioso.

Art. 2

Ambito d'applicazione

L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Sono escluse dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto d'accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi; non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta Valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento

- b) dei periodi d' imposta suscettibili di accertamento
- c) degli elementi in base ai quali l' Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento
- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può far pervenire all'Ufficio competente, tramite consegna a mano o lettera raccomandata AR, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito telefonico. Il contribuente potrà parimenti inviare l'istanza di accertamento con adesione tramite fax, purchè inoltri nelle 48 ore successive l'originale secondo le modalità precedentemente indicate.

La presentazione della dell'istanza di adesione deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provincia (tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione)

Dal momento della presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio comunale redige, per iscritto l'atto di accertamento con adesione in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o suo delegato.

E' consentito al contribuente farsi rappresentare nel procedimento e nella sottoscrizione dell'atto di cui al comma 1, da un procuratore generale o speciale nominato nei modi previsti

dall'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Nell'atto sono indicati separatamente per ciascun tributo:

a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti

b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione

c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con la prestazione della garanzia di cui al terzultimo comma.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

Il Responsabile del servizio competente, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario venga rateizzato.

A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali.

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 **Riduzione della sanzione**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 **Decorrenza e validità**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l' esecutività della deliberazione a mezzo la quale viene approvato.
- 2) Con effetto all'entrata in vigore del presente regolamento è ' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni in esso contenute..
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Si rinvia inoltre alle interpretazioni fornite in materia dal Ministero delle Finanze.